

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SAMPAGNARO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAIMERI FABRIZIO

Nella seduta del 01/02/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso protocollato il 17 giugno 2015, il ricorrente, assistito da un legale di fiducia, dopo aver richiamato un addebito nel 2006 di un assegno circolare di € 10.000,00, oggetto poi di contestazione nel 2013, in data 11 febbraio 2015 domanda all'intermediario copia del contratto di apertura del conto corrente e dello *specimen* di firma. Non ricevendo riscontro alla propria richiesta, decide di ricorrere all'Arbitro per vedere riconosciute le sue ragioni anche per quanto riguarda il risarcimento dei danni subiti.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha pregiudizialmente eccepito l'irricevibilità *ratione temporis* del ricorso in esame poiché si riferisce ad un assegno circolare emesso in data 16 giugno 2006. Nel merito, asserisce che la firma apposta nel modulo di richiesta di rilascio dell'assegno è compatibile con quella depositata dal cliente. Inoltre afferma di avere "qualche perplessità in ordine al fatto che, soltanto ad ottobre 2013, il Cliente abbia sollevato obiezioni in ordine all'addebito in questione".

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede la copia del contratto di apertura del conto corrente e dello *specimen* di firma per esso depositato. Richiede altresì il risarcimento dei "danni morali connessi al disagio ed al dispendio di tempo ed energie" secondo valutazione equitativa da parte del Collegio e la rifusione delle spese legali.

Parte resistente chiede “di ritenere inammissibile il ricorso per incompetenza temporale, posto che il fatto contestato è avvenuto nel 2006”.

DIRITTO

Il Collegio osserva come dagli atti risulta che l'intermediario – presumendo, presumibilmente, il carattere meramente strumentale della richiesta di documentazione rispetto al disconoscimento (*illo tempore*) dell'assegno e del relativo addebito - formula l'eccezione in rito (incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*) e nulla deduce in merito al riscontro (o meno) dell'istanza, limitandosi a talune considerazioni sulla contestazione relativa al titolo di credito.

Ciò osservato, il Collegio rileva che l'eccezione *de qua* non coglie nel segno.

Premesso, infatti, che la richiesta si colloca in epoca posteriore al 1° gennaio 2009, deve ricordarsi che, secondo il costante orientamento dei tre Collegi dell'ABF, “qualora la controversia abbia ad oggetto una richiesta ex art. 119 TUB, il diritto della clientela di ottenere la documentazione *de qua* riguarda anche i periodi anteriori al 1° gennaio 2009, non potendosi in alcun modo ritenere che siffatto limite temporale possa operare nel senso di impedire a chi ne abbia diritto di ottenere raggugli intesi a ricostruire tutte le vicende relative ad un rapporto bancario”: così, *ex multis*, Collegio Nord, decisione n. 5173/2013.

Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, il Collegio rileva che il ricorrente non ha dedotto ed allegato adeguatamente quali sarebbero i danni “moralì” di cui chiede il risarcimento. “Quanto (...) ai danni non patrimoniali, va segnalato che la loro esistenza non può essere desunta dalla violazione di una regola di condotta stabilita contrattualmente (c.d. danno non patrimoniale *in re ipsa*), dovendo essere dimostrata, comunque, la sua concreta esistenza e incidenza (cfr., ad esempio, ABF – Collegio Sud, n. 2210/2011). Più volte, infine, è stato ribadito che non possono essere risarcite le lesioni integranti meri disagi o fastidi (cfr. ABF - Collegio Sud, n. 4787/2013; ABF – Collegio Centro, n. 120/2011)”: così questo Collegio, decisione n. 5158/2014.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente a ottenere la richiesta documentazione; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO